



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova 03/05/2021

Webinar: Pagamenti Digitali

PAGAMENTI DIGITALI

Dal 1° Luglio 2020 è entrata in vigore la misura stabilita dal **D.L. 124/2019** che prevede il cosiddetto **“Bonus POS 2020”**.

Nello specifico, l’art. 22 del D.L. 124/2019 prevede che agli esercenti attività d’impresa, arte o professione spetti **un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.

PAGAMENTI DIGITALI

1. Chi può usufruirne?

Gli operatori, imprese o professionisti, che abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro.

2. Quali sono gli strumenti di pagamento?

*Sono tutti i sistemi di pagamento elettronici (carte di debito, di credito, prepagate) **utilizzati solo dai consumatori finali.***

3. Riconoscimento Credito di Imposta?

Il credito d'imposta viene riconosciuto soltanto sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate con consumatori finali.

PAGAMENTI DIGITALI

4. Quando posso utilizzare il credito?

È consentito a partire dal mese di Agosto 2020 direttamente in compensazione calcolando il 30% delle commissioni sostenute nel mese di Luglio 2020 e così avanti, di mese in mese. Sarà onere degli operatori finanziari mettere a disposizione degli esercenti l'estratto conto attestante l'importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali.

PAGAMENTI DIGITALI

Se per tutti i soggetti citati vale l'**obbligo di accettare pagamenti elettronici**, le sanzioni originariamente previste dall'art. 23 del citato "Decreto Fiscale" sono state abrogate dalla legge di bilancio 2020.

Ad oggi resta un obbligo generalizzato per il quale non è prevista una specifica sanzione.

Si è invece abbassata a **€ 1.999,99** euro dal **01/07/2020** la soglia per il divieto di pagamenti in contanti, con le sue **sanzioni** invece davvero importanti (**da 2.000 a 50.000 euro**).

PAGAMENTI DIGITALI

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA.

Il credito d'imposta può essere compensato con debiti di natura diversa in F24 che deve transitare esclusivamente dai canali telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline, Entratel):

- Dal mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte della banca/gestore.

PAGAMENTI DIGITALI

COMPILAZIONE MODELLO F24

- Il codice tributo: 6916
- mese di riferimento: mese di addebito delle commissioni;
- Anno di riferimento: anno di addebito delle commissioni

PAGAMENTI DIGITALI

IMPATTO SUL BILANCIO 2020

Il credito d'imposta così maturato (la cui compensazione, in generale, non è soggetta a limitazioni) assume, secondo dottrina prevalente, la natura di contributo in conto esercizio e da classificarsi fra i contributi in conto esercizio alla relativa voce A5, dovrà, quindi, essere rilevato con la seguente scrittura in PD:

Crediti Tributari @ Contributo C/Esercizio € 100

Successivamente

Debiti Tributari/Previdenziali @ Crediti Tributari €100

PAGAMENTI DIGITALI

- Il credito d'imposta così maturato non concorre alla formazione della base imponibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'IRAP.
- Pertanto, il conseguente componente positivo imputato a Conto economico, sarà oggetto di variazione in diminuzione nell'apposito quadro dichiarazione dei redditi (ad esempio quadro RF).

PAGAMENTI DIGITALI

MODELLO REDDITI E IRAP 2021

QUADRO RU e CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Pena la restituzione con tanto di sanzioni ed interessi:

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi in apposito quadro RU;

la documentazione attestante l'addebito delle commissioni, ricevuta dalla banca o dal gestore della moneta elettronica, andrà conservata per un periodo di 10 anni a partire dall'anno in cui il credito è stato compensato.

PAGAMENTI DIGITALI

RU - Crediti d'imposta (sez.ciclica) - Modello 1

Sez. I - Crediti d'imposta

SOCIETA' DI CAPITALI 2021 / QUADRO RU

SEZIONE I - Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Codice credito	Dati identificativi del credito d'imposta spettante							
RU1	H3	COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI						
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						0	
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						0	
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui	0	0	0	0	0	100
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						0	
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	Iva (Periodici e acconto)	Iva (Saldo)	Ires (Acconti)	Ires (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
		0	0	0	0	0	0	0
RU8	Credito d'imposta riversato						0	
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	0	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	0			
	Credito d'imposta trasferito al consolidato/soci							0
	Credito d'imposta trasferito al trust							0
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							0
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						0	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni				<input type="checkbox"/>	100	

PAGAMENTI DIGITALI

Sanzioni per errato utilizzo «BONUS POS 2020»

In assenza di disciplina specifica, riteniamo in caso di errato utilizzo del credito si applichi la normativa generale (DLgs 471/1997, art. 13, commi 4 e 5), che prevede:

- in caso di credito “non spettante” (credito esistente ma utilizzo in misura superiore a quello spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste) la sanzione è pari al 30% dell’importo del credito erroneamente utilizzato.

PAGAMENTI DIGITALI

- in caso di credito “inesistente” la sanzione applicabile è tra 100% e il 200% del credito utilizzato. In questo caso non è ammessa la definizione agevolata della violazione mediante il c.d. “ravvedimento operoso”.
- L’obbligo di indicazione in quadro RU del credito maturato in dichiarazione dei redditi può, in caso di violazione, costituire motivo di applicazione delle ulteriori sanzioni per dichiarazione infedele (90%-180%).